

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

### COMUNICATO UFFICIALE N. 292/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 30 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO composto dai Sigg.ri

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Vito GIAMPIETRO – Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

**1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 4137/1040PF08-09/SP/BLP DEL 20.1.2010 A CARICO DEL SIGNOR FRANCESCO MARINO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI TRENINO ALTO ADIGE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 17, COMMI 2 E 3, LETTERA D), REGOLAMENTO A.I.A. (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 66/CDN DEL 17.3.2010)** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 17.3.2010)

La C.G.F. visto l'art. 37, comma 4 ultima parte C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

#### II° COLLEGIO composto dai Sigg.ri

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Lorenzo ATTOLICO - (Componenti aggiunti: Dott. Maurizio DE FILIPPO, Dott. Gian Matteo CIAMPAGLIA) – Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

**2) RICORSO SIG. MAURIZIO ZAMPARINI (PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA SOC. U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI 6 MESI INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, DEL C.G.S. PREVIGENTE, TRASFUSO NELL'ART. 8, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S. (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

**3) RICORSO SIG. RINO FOSCHI (GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOC. U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI 3 MESI INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

**4) RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. FERRAMOSCA LUCA;  
- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DOMINICIS STEFANO;  
- AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA TERNANA CALCIO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 3, DEL C.G.S. PREVIGENTE, TRASFUSO NELL'ART. 8, COMMA 4, DEL VIGENTE C.G.S. E DELL'ART. 2, COMMA 4, DEL PREVIGENTE C.G.S., TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S., (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

La C.G.F. riuniti i ricorsi n. 2), 3) e 4) rinvia su istanza di parte, all'udienza che si terrà in data 13.07.2010, ore 13:00 presso la Sede F.I.G.C. di Via Po 36, Roma.

La presente vale come comunicazione alle parti.

**5) Istanza di riabilitazione Calc. CASAGRANDE FRANCESCO** matricola n. 3.741.045

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Casagrande Francesco sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio

**Pubblicato in Roma il 30 giugno 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete